

REGOLAMENTO (CE) N. 314/94 DEL CONSIGLIO

del 7 febbraio 1994

recante apertura e modalità di gestione di contingenti e di massimali tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli ed industriali originari della Romania e della Bulgaria (1994)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che gli accordi europei tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e la Romania e la Bulgaria, dall'altro, sono stati firmati rispettivamente il 1° febbraio 1993 e l'8 marzo 1993; che, nell'attesa dell'entrata in vigore di tali accordi, la Comunità ha concluso con tali paesi accordi interinali⁽¹⁾ (*) sul commercio e sulle misure di accompagnamento, che sono stati parimenti firmati il 1° febbraio 1993 e l'8 marzo 1993 e messi in applicazione il 1° maggio 1993 per la Romania e il 31 dicembre 1993 per la Bulgaria;

considerando che gli articoli 4 e 15 degli accordi interinali prevedono che taluni prodotti originari dei paesi di cui sopra possano beneficiare, all'atto della loro importazione nella Comunità nel quadro di contingenti o massimali tariffari, di dazi doganali ridotti o nulli; che, in applicazione delle disposizioni allegate a tali accordi interinali, i volumi dei contingenti e dei massimali tariffari concessi al momento della firma degli accordi europei devono essere aumentati, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei suddetti accordi interinali, di una percentuale specifica a seconda del paese e della categoria di prodotti considerati;

considerando che detti accordi interinali sono stati modificati dai protocolli addizionali siglati con tali paesi, al fine di migliorare l'accesso al mercato comunitario per i prodotti di detti paesi, in particolare per i prodotti di cui agli allegati III, XIIB (Romania) e XIIB (Bulgaria) degli accordi interinali; che pertanto è necessario aumentare, a decorrere dal 1° luglio 1994, i volumi dei contingenti e dei massimali tariffari relativi ai prodotti industriali di cui all'allegato I del presente regolamento, di un importo pari al 10 % dei volumi di base previsti dagli accordi interinali (allegato III) e prevedere l'applicazione dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 dei contingenti tariffari riguardanti i prodotti agricoli di cui all'allegato II del presente regola-

mento, con volumi proporzionali al lasso di tempo considerato, nella misura in cui, a decorrere dal 1° luglio 1994, sarà opportuno anticipare di sei mesi le concessioni previste per il terzo anno di applicazione degli accordi interinali; che i volumi di detti contingenti e massimali tariffari vengono aumentati, il 1° luglio 1994, di un importo fissato al 10 % dei volumi di base previsti dagli accordi interinali;

considerando che, per maggior chiarezza, è opportuno raggruppare i prodotti che beneficiano di massimali e di contingenti tariffari di cui agli allegati I e II del presente regolamento, a seconda che si tratti di prodotti industriali o di prodotti agricoli, precisando, per ciascun prodotto, il volume di contingente o dei massimali nonché i dazi doganali applicabili;

considerando che, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali, spetta alla Comunità decidere l'apertura di contingenti comunitari, per quanto riguarda i prodotti di cui agli allegati I e II del presente regolamento; che è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza di trattamento e la continuità d'accesso a tutti gli importatori comunitari a detti contingenti e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote di dazio previste per i medesimi a tutte le importazioni dei prodotti in oggetto in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento dei contingenti in causa; che nulla osta a che, per garantire un'efficace gestione comune di tali contingenti, gli Stati membri siano autorizzati a prelevare dai volumi contingentali le quantità necessarie corrispondenti alle importazioni effettivamente accertate; che tuttavia questo sistema di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali ed informarne gli Stati membri;

considerando che per i prodotti di cui all'allegato I soggetti a massimali tariffari si può esercitare una sorveglianza comunitaria avvalendosi di un sistema di gestione basato sull'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni dei prodotti in questione di massimali, man mano che questi prodotti vengono presentati in dogana scortati da dichiarazioni di inmissione in libera pratica;

considerando che questo sistema di gestione richiede una stretta collaborazione, particolarmente rapida, tra gli Stati

(1) GU n. L 81 del 2. 4. 1993, pag. 2.

(*) GU n. L 323 del 23. 12. 1993, pag. 2.